



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 31/14 del 27.6.2017

**CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI COSTIERI
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SALVAMENTO A MARE
STAGIONE BALNEARE 2017**

- In sostituzione di quanto previsto nella sezione “Voci di Spesa Ammissibili” dell'Allegato A della Delib.G.R. 23/9 del 9.5.2017:

"Sono ammissibili a contributo, e soggette a rendicontazione delle risorse assegnate, esclusivamente le spese relative a:

- a) investimento relativo all'acquisto ed al rinnovo delle attrezzature eseguito direttamente dal Comune o dalle Organizzazioni affidataria del servizio, in caso che questo sia esplicitamente previsto dalla convenzione stipulata. Gli acquisti possono riguardare mezzi nautici/imbarcazioni di soccorso, torrette di avvistamento, salvagenti, sagole, segnalatori, presidi medici di soccorso, accessori, bandiere, etc. I materiali e le attrezzature, che comunque resteranno di proprietà comunale e quindi inseriti nel proprio inventario dei beni mobili, potranno essere custoditi dalle stesse Organizzazioni, per la stagione 2017, che ne cureranno l'efficienza e la disponibilità secondo i patti e le condizioni espressamente previsti nella stessa convezione;
- b) investimento relativo alla manutenzione ordinaria e/o ripristino funzionale delle attrezzature di salvamento in comodato d'uso da altri Enti o Istituzioni (torrette di avvistamento, mezzi nautici/imbarcazioni di soccorso, attrezzature e materiali specifici di salvamento, primo soccorso e rianimazione);
- c) costi personale abilitato, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune con assunzione a tempo determinato o assunti, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale - categoria mare, in forma minoritaria in modo tale da garantire la previsione di una quota maggioritaria di partecipazione di operatori volontari;
- d) costi per la fornitura del servizio di salvamento mediante affidamento a Organizzazioni di volontariato Onlus, società, imprese o cooperative specializzate, affidati secondo il D.Lgs. n. 50/2016;
- e) costi per il rimborso degli operatori volontari liquidati con le modalità previste dal D.P.R. n. 194/2001. I rimborsi così disposti e opportunamente documentati non potranno superare giornalmente € 15 per pasto per ogni turno di servizio di 6 ore, considerato dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presa di servizio presso le sedi dell'Organizzazione oltre al rimborso per le spese del carburante per i mezzi di proprietà dell'Organizzazione conteggiato in applicazione della Circolare del Dipartimento della Protezione civile del 26.11.2004. Le Organizzazioni di volontariato sono autorizzate, quando sprovviste sia di automezzi di proprietà che di automezzi regionali in comodato d'uso, all'utilizzo del mezzo proprio dei soci operativi previa autorizzazione della Direzione generale della Protezione civile e secondo le modalità già impartite dalla stessa Direzione con apposita nota circolare;

- f) costi indiretti (costi telefonici, di segreteria e reintegro materiali di consumo) dovuti alla gestione del servizio per il periodo della convenzione stessa. Tali costi, previsti in convenzione, non dovranno eccedere la quota del 5% delle spese complessive rendicontate;
- g) il costo del carburante, precisamente documentato, necessario per il posizionamento quotidiano dei mezzi di soccorso presso le postazioni in spiaggia, ivi compresi moto d'acqua e gommoni, il successivo rientro e rimessaggio presso le sedi ovvero presso i porti più vicini.

Si precisa che i rendiconti di spesa, a carico e cura del singolo Comune o dei Comuni associati, dovranno essere resi secondo la normativa vigente sulla contabilità dei fondi pubblici.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dal 15 aprile 2017, data di inizio della "Stagione balneare estiva", di cui all'Ordinanza balneare 2017 - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo";

- In sostituzione di quanto previsto nella sezione "Destinatari" dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 23/9 del 9.5.2017:

" l'attività di salvamento può essere svolta all'interno del periodo compresa tra il 15 aprile ed il 31 ottobre 2017 corrispondente alla "Stagione balneare estiva", di cui all'Ordinanza balneare 2017 "Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo" e assicurata anche in maniera non continuativa almeno con riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2017".